



Edizione di lunedì 8 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Riscatto dell'immobile in leasing e test di operatività
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Imu deducibile al 100% senza indicazione in dichiarazione
di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE INDIRETTE

Finanziamenti soci e imposta di registro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione semplice posta alla base dell'imponibile Irap delle società di capitali
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

LA LENTE SULLA RIFORMA

Si affievoliscono i controlli per chi aderisce al concordato preventivo biennale
di Gianfranco Antico

EDITORIALI

Scopri FiscoPratico: il nuovo collaboratore per il tuo Studio - Partecipa al Webinar del 10 luglio!
di Redazione

CASI OPERATIVI

Riscatto dell'immobile in leasing e test di operativitàdi **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Srl è società che svolge attività di locazione immobiliare.

L'unico *asset* posseduto è un ufficio censito in categoria catastale A/10, in relazione al quale vi è un di contratto di locazione in corso.

Detto immobile era stato oggetto di un contratto di *leasing* sottoscritto nel 2000 il cui costo sostenuto dal concedente era pari a 500.000 euro; al termine del contratto, nel 2018, detto immobile è stato riscattato al prezzo di 100.000 euro e come tale è stato iscritto nell'attivo patrimoniale.

Nel 2020 detto immobile è stato oggetto di rivalutazione, quindi ora risulta iscritto per 300.000 euro. Questo è il valore che nell'ultima dichiarazione dei redditi è stato utilizzato in relazione a tale immobile per il calcolo del *test* di operatività.

Recentemente Mario Rossi ha acquistato le quote di Alfa Srl e, nel verificare la gestione della società, si chiede se tale modalità di gestione del *test* di operatività sia corretta.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

Imu deducibile al 100% senza indicazione in dichiarazione

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

Immobili e fisco: analisi e novità della riforma fiscale

Scopri di più

L'Imu relativa agli **immobili strumentali** è **deducibile integralmente** dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo già dal **periodo d'imposta 2022**. Tuttavia, è solo dal **modello Redditi 2024** che le imprese in contabilità ordinaria **non devono operare alcuna variazione fiscale**, ai fini della deduzione dell'**Imu 2023** tempestivamente assolta.

Si ricorda che l'[articolo 3, D.L. 34/2019](#), cosiddetto "Decreto Crescita", modificando l'[articolo 14, D.Lgs. 23/2011](#), ha **rimodulato** l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa e lavoro autonomo dell'Imu relativa agli immobili strumentali **fissandola alle seguenti percentuali**:

- 50% per il 2019;
- 60% per il 2020 e il 2021;
- **70% per il 2022;**
- **100% dal 2023.**

In seguito, la L. 160/2019 è tornata sulla materia e, oltre aver confermato la deducibilità dell'Imu nella misura del 60% per il 2020 e il 2021, ha stabilito, con decorrere **dal 2022**, la **deducibilità integrale** dell'imposta relativa agli immobili strumentali. È appena il caso di precisare che l'Imu è, invece, **indeducibile** ai fini **Irap**, ai sensi dell'articolo 1, [comma 772](#), L. 160/2019.

Sono **strumentali** gli immobili considerati tali, ai sensi dell'[articolo 43, comma 2, Tuir](#), per le **imprese**, e dell'[articolo 54 Tuir](#), per i **professionisti**. Pertanto:

Per le **imprese** sono strumentali:

- per **natura**, gli immobili **accatastati** nelle **categorie A/10, B, C, D ed E**;
- per **destinazione**, gli immobili **utilizzati esclusivamente** per lo svolgimento dell'attività indipendentemente dalla categoria catastale;
- gli **immobili utilizzati esclusivamente ed effettivamente** per lo svolgimento dell'attività professionale, a nulla rilevando la categoria catastale.

Per i **lavori autonomi** sono strumentali:

Non è deducibile, invece, l'Imu relativa:

- agli immobili **merce e patrimonio**;
- agli immobili **adibiti promiscuamente** all'esercizio dell'attività d'impresa o lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente ([circolare n. 10/E/2014](#)).

La deducibilità dell'Imu avviene sulla base del **principio di cassa**, assumendo l'imposta rilevanza fiscale solo con l'**effettivo pagamento**. Per i **professionisti** si tratta del **criterio naturale** di determinazione del reddito, mentre le **imprese** devono **coordinare** il **pagamento** dell'Imu, ex [articolo 99, comma 1, Tuir](#):

- con il criterio generale della **competenza**;
- con l'assunto che il principio di "cassa" rappresenta un **ulteriore vincolo** di deducibilità. Sul punto, infatti, la [circolare n. 10/E/2014](#) ebbe a chiarire che l'[articolo 99, comma 1, Tuir](#) *"non introduce ai fini della determinazione del reddito d'impresa un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento"*.

Ne consegue che:

- l'Imu 2023, sebbene imputata nel Conto economico del bilancio 2023, è **deducibile solo se pagata entro l'esercizio** di competenza;
- l'Imu 2021 versata tardivamente nel 2023, è **deducibile nel 2023**, ma con **applicazione** della **percentuale di deducibilità del 2021** (60%) e quindi delle regole vigenti nel 2021.

Ancorché l'integrale deducibilità dell'Imu era prevista già dal periodo d'imposta 2022, le imprese in **contabilità ordinaria** hanno dovuto, comunque, compilare il **modello Redditi 2023** con la **doppia indicazione** dell'imposta, dapprima tra le **variazioni in aumento** e successivamente tra le **variazioni in diminuzione**.

Invece, nel **modello Redditi 2024**, con riferimento all'Imu di competenza **2023 pagata nel 2023**, **non va operata alcuna variazione fiscale**. L'imposta concorre **ordinariamente alla determinazione del reddito**, quale costo imputato al Conto economico 2023.

Resta fermo che, laddove l'Imu 2023 sia stata **pagata** tardivamente nel **2024**, andrebbe operata una **variazione in aumento** nel **rigo RF16** *"Imposte indeducibili o non pagate"*, siccome, sebbene rilevata nel Conto economico 2023, l'imposta **non è deducibile** a causa del mancato versamento entro lo scorso 31.12.2023.

Di contro, andrebbe effettuata una **variazione in diminuzione** nel **rigo RF55** del modello Redditi 2024, utilizzando il generico **codice "99"** (il codice "38" utilizzabile fino allo scorso anno è stato soppresso), per indicare l'Imu **2022** pagata tardivamente nel **2023** e, perciò, risultata indeducibile nel periodo d'imposta di imputazione a Conto economico.

IMPOSTE INDIRETTE

Finanziamenti soci e imposta di registro

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

Le regole in materia di **imposta di registro** che riguardano i **finanziamenti erogati dai soci** alla società sono molteplici e dipendono anche dalla **qualifica del soggetto che eroga il finanziamento**. La prima fattispecie riguarda il **finanziamento oneroso** concesso da un **soggetto passivo Iva** (tipicamente la società controllata che finanzia la società controllante), nel qual caso l'operazione si considera **rilevante ai fini Iva, anche se esente** da tale imposta, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/1972](#). In tal caso, stante la **presenza dei requisiti Iva** (presupposto oggettivo e soggettivo, nonché ovviamente quello territoriale) e in forza del principio di **alternatività previsto** nell'[articolo 40, D.P.R. 131/1986](#), l'imposta di registro deve essere **corrisposta in misura fissa** (pari ad euro 200).

E si aggiunga che, come stabilito anche nella interessante sentenza della CTP di Treviso n. 36/03/12 del 7.6.2012, laddove l'atto di finanziamento sia **redatto per scrittura privata non autenticata** mediante scambio di corrispondenza, l'imposta è dovuta **sono in caso d'uso**, essendo **escluso**, quindi, **l'obbligo di registrazione** (articolo 1, comma 1, lett. a), della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 131/1986). Nella citata sentenza della CTP di Treviso è poi precisato che, anche ove il contratto di finanziamento sia **stipulato con scrittura privata non autenticata**, **non sussiste in ogni caso l'obbligo di registrazione** poiché, a norma dell'[articolo 5, D.P.R. 131/1986](#), sono soggetti a registrazione **solo in caso d'uso le scritture private non autenticate** che contengano soltanto **disposizioni soggette ad Iva**.

A differenti conclusioni si perviene, invece, nell'ipotesi in cui il **finanziamento alla società sia erogato dal socio persona fisica** che, quindi, non agisce in qualità di soggetto passivo Iva. In tale ipotesi, ai fini dell'imposta di registro, **l'atto sconta l'imposta proporzionale del 3%** prevista dall'[articolo 9](#) della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 per gli "atti residuali" aventi per oggetto **prestazioni a contenuto patrimoniale**. Tuttavia, l'obbligo di registrazione in termine fisso (30 giorni), sussiste solo se l'atto di finanziamento sia stipulato in **forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata non autenticata**.

Al contrario, se l'atto di finanziamento sia redatto **in forma di corrispondenza**, l'atto va soggetto a registrazione **solo in caso d'uso**, con conseguente **"risparmio" dell'imposta del 3%** che sarà appunto dovuta solo in caso d'uso (ipotesi non frequente nella pratica). Per

completezza, si precisa che sono esclusi dal beneficio della registrazione in caso d'uso, anche se redatti per corrispondenza, **gli atti aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento** reali o personali sulle stesse. Dall'analisi del quadro normativo emerge, quindi, che **gli atti di finanziamenti soci redatti per corrispondenza godono di un regime fiscale privilegiato** ai fini dell'imposta di registro, in quanto:

- se erogati da **soggetti passivi Iva**, l'imposta fissa nella misura di **euro 200 è dovuta solo per la registrazione in caso d'uso**, altrimenti nessuna imposta è dovuta in quanto non sussiste alcun obbligo di registrazione in termine fisso;
- se **erogato da persone fisiche**, l'imposta di registro proporzionale del 3% è dovuta **anche in questo caso solo in caso d'uso**, altrimenti nessuna imposta è dovuta in quanto non sussiste alcun obbligo di registrazione in termine fisso.

È interessante ricordare la sentenza n. 19799/2018 della Cassazione, avente ad oggetto un contratto di finanziamento che le parti **non avevano registrato, in quanto ritenevano fosse formato per corrispondenza**. Al contrario, l'Agenzia delle entrate sosteneva che era dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 3% (ai sensi dell'[articolo 9](#) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986), in quanto il finanziamento non era stato **redatto per corrispondenza**, mancando **la prova della spedizione**.

In merito a tale aspetto, la Corte di cassazione, in aderenza ad un principio ormai consolidato (sentenza n. 30179/2017), ha dato ragione al contribuente, poiché il contratto può considerarsi formato **per corrispondenza quando le parti si siano scambiati documenti** che evidenzino la volontà unilaterale di un solo contraente e, pertanto, **non contengano entrambe le sottoscrizioni sul medesimo documento**. Al contrario, il contratto si considera formato mediante scrittura privata non autenticata, **quando vi è un unico documento in cui risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti** e le loro sottoscrizioni.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte di cassazione, non è necessario che il rapporto "epistolare" tra le parti **si attui mediante lettere spedite e ricevute**, atteso che può considerarsi formato per corrispondenza, anche il contratto in cui le parti abbiano scambiato le proprie dichiarazioni di volontà **anche con consegna a mano**, poiché tale modalità **esplica gli stessi effetti della spedizione**. In buona sostanza, secondo la Suprema Corte di cassazione, risulta del tutto irrilevante **la mancanza della prova dell'avvenuta trasmissione** tra le parti dei documenti riguardanti la proposta di finanziamento e l'accettazione dello stesso. Ed è altrettanto irrilevante la circostanza, nel caso di specie, che le due società avessero **la medesima sede legale**, poiché si tratta di un elemento che nulla prova in relazione alle **modalità di formazione dell'atto**.

Derivazione semplice posta alla base dell'imponibile Irap delle società di capitali

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Il tema del rapporto tra **derivazione rafforzata (o semplice)** e **base imponibile Irap** dei soggetti di cui all'[articolo 5, D.Lgs. 446/1997](#), si arricchisce di un **ulteriore tassello**, ossia di una sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 11791/2024) che **boccia la pretesa erariale** di una sostanziale **equivalenza tra base imponibile Irap e regole dettate dal Tuir** per la **determinazione del reddito imponibile**.

Il tema è noto: l'[articolo 5, D.Lgs. 446/1997](#), prevede una sorta di **dipendenza tra base imponibile Irap e risultato del conto economico**, più precisamente il differenziale tra Area A ed Area B, **escludendo**:

- **il costo del personale dipendente**;
- le **svalutazioni delle immobilizzazioni** e **dei crediti** compresi nell'attivo circolante;
- **gli accantonamenti per rischi**;
- **gli altri accantonamenti**.

Tale previsione, operante dal 2008, comporta una perfetta sintonia **tra il dato di bilancio e quello fiscale** (limitando l'indagine all'Irap); sintonia che, da sempre, è vista con **grande diffidenza dalla Agenzia delle entrate**. Ricordiamo, infatti, che nel periodo immediatamente successivo alla introduzione di questa regola, l'Agenzia delle entrate iniziò un tentativo di circoscrivere la portata innovativa del principio di derivazione semplice affermando, con la [circolare n. 36/E/2009](#), che l'inserimento dei componenti negativi nel conto economico doveva, comunque, soddisfare un **criterio di inerenza**, che fu declinato nel seguente modo: *"Per esigenze di semplificazione, l'inerenza dei medesimi componenti negativi può essere considerata senz'altro sussistente anche ai fini dell'IRAP, qualora vengano dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito"*.

Il che, ovviamente, si traduceva nel **negare la portata innovativa** dell'[articolo 5, D.Lgs. 446/1997](#). Una tesi veramente miope che **non poteva reggere, anche nell'ottica della esegesi più restrittiva** che l'Agenzia poteva produrre; tanto è, che appena qualche mese dopo, **ci fu una**

parziale (e per certi versi clamorosa) **marcia indietro**, quando con la [circolare n. 39/E/2009](#), rettificando il tiro, **l'Agenzia si corregge e afferma**: *“Da queste affermazioni (testo dell'art. 5 D.Lgs 446/97 ndr) si ricava agevolmente che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell'IRAP è **quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.**”*

A questo punto, il problema si sposta sul tema **dell'inerenza civilistica** che, secondo l'Agenzia delle entrate, comporta un **possibile sindacato di correttezza** nell'inserimento dei costi nel conto economico, cioè a dire che non è tanto il fatto che un costo sia inserito nel conto economico che lo fa diventare inerente alla attività di impresa (dal punto di vista civilistico), bensì **l'inserimento è corretto se il costo è inerente**; inoltre, il contribuente (che prudentemente volesse evitare contestazioni) dovrebbe tradurre **inerenza come il rispetto delle regole dettate dal Tuir**, in materia di deduzioni limitata dei costi. Da qui la famigerata tesi in base alla quale la Srl che non volesse discutere di inerenza civilistica (in materia di Irap) con l'Agenzia delle entrate, dovrebbe **inserire e dedurre i costi auto** (per esempio) **nella base imponibile Irap**, con le limitazioni previste dall'articolo 164, Tuir. Tradotto in termini concreti, il **ragionamento è il seguente**: il costo è inerente, anche ai fini di bilancio (e quindi ai fini Irap), per la **quota ammessa in deduzione dalle regole del Tuir**.

Siamo di fronte ad un corto circuito logico. Dal 2008, il Legislatore ha voluto rendere quasi **equivalenti le basi di determinazione del risultato civilistico e di quello Irap**, ma poi questo obiettivo verrebbe azzerato dal concetto di inerenza, inteso come **rispetto delle regole del Tuir**.

In realtà, è **giusto parlare di inerenza** come elemento necessario per ammettere un costo nell'area B del conto economico, purché si tratti di **inerenza civilistica** e non semplicemente il riferimento alle regole del Tuir. In questo senso la recente Ordinanza n. 781/2024 che afferma: *“In tema di determinazione della base imponibile IRAP, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97, come modificato dall'art. 1 co. 50 lett. a) della L. 244/2007, la regola della derivazione dei costi sostenuti dal Conto economico **non esclude il controllo sull'inerenza dei medesimi, ossia la verifica della corretta apostazione degli stessi in detto Conto rispetto ai principi civilistici e contabili nazionali**”*

Ma esiste un **concetto di inerenza civilistica**?

La risposta è certamente **positiva** (diversamente sarebbe ammissibile l'inserimento di qualunque costo nel conto economico, compresi costi personali dell'amministratore; il che è **evidentemente sbagliato**, poiché **lesivo del principio di corretta rappresentazione** della realtà aziendale), il problema è cercare di perimetrarne il concetto. Si potrebbe dire, in virtù di quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 6650/2006) che **non è sufficiente la contabilizzazione della spesa, ma occorre poter ricavare la ragione della stessa e dimostrarne l'utilità nella sfera aziendale**; il che, in qualche modo, ci riporta al concetto di inerenza ricavabile dall'[articolo 109, comma 5, Tuir](#): è inerente un componente negativo, se si riferisce ad una attività o ad un bene da cui derivano ricavi, purché questo assunto **non si traduca nell'assumere supinamente le forfettizzazioni prevista dal Tuir**, prima su tutte quella in

materia di costi auto di cui all'[articolo 164, Tuir](#).

Su questo tema si innesca la recente sentenza n. 11791/2024, marcando un **punto a favore del contribuente** nella “partita esegetica” dell'[articolo 5, D.Lgs. 446/1997](#) contro l'Agenzia delle entrate. In un accertamento, vengono ripresi ai fini Irap i costi relativi all'auto aziendale che **eccedono i limiti previsti dall'[articolo 164, Tuir](#)** ipotizzando, l'Agenzia delle entrate, che tali limiti **definiscano il concetto di inerenza**, valevole anche per la **base imponibile Irap**. La tesi erariale viene, però, **sonoramente bocciata** dalla Sprema Corte con un passaggio **tanto chiaro quanto succinto**: *Ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell'art. 5 del DLgs. n. 446 del 1997, con la conseguenza che non si applica l'articolo 164, TUIR ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20% (sulla derivazione dal conto economico dei costi sostenuti ai fini IRAP.*

*Il giudice del rinvio, pertanto, nel procedere a nuovo esame, **applicherà correttamente l'art. 5 del richiamato DLgs. e non l'art. 164 TUIR.***

La sentenza **non lascia molto spazio a dubbi**, né lascia intuire che sia posto a carico del contribuente alcun onere probatorio, anche alla luce del recente [articolo 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992](#), che **inverte a carico dell'Amministrazione Finanziaria l'onere della prova**.

LA LENTE SULLA RIFORMA

Si affievoliscono i controlli per chi aderisce al concordato preventivo biennale

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Una volta pubblicato il **D.M. 14.6.2024**, di **approvazione della specifica metodologia**, in base alla quale l'Agenzia **formula ai contribuenti** di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di **reddito di impresa**, ovvero di **lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, una **proposta di concordato**, e **in attesa della formalizzazione ufficiale delle modifiche che il decreto correttivo** sta per apportare, verifichiamo i **vantaggi** che derivano ai contribuenti dall'accettazione della proposta del Fisco.

Il primo calcolo che il contribuente andrà a fare sarà tra **quanto deve pagare a priori** e quanto potrebbe pagare **applicando il regime ordinario** (uguale, di più o di meno). E la possibilità di **bilanciare i ricavi per due esercizi** costituisce sicuramente un aspetto non secondario da tenere in **debita considerazione**.

Tuttavia, l'imprenditore e il professionista (che intende aderire alla proposta di concordato) valuterà il **cd. rischio dei controlli** (cioè la possibilità di subirli o meno), che prende forma in riferimento ad un **termine di comparazione**, che è dato rispetto alla **capacità operativa** impegnata nei confronti dei soggetti che non aderiscono o che decadono (l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di **maggior capacità operativa** per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti **che non aderiscono al concordato preventivo biennale** o ne decadono).

Diciamo subito che dalla lettura della norma emerge che i **poteri di controllo**, in capo all'Amministrazione finanziaria, rimangono **intatti, sia esterni che interni**. E non poteva essere diversamente, atteso che **non trattasi di un colpo di spugna**.

Pertanto, gli **uffici finanziari e la Guardia di Finanza** potranno legittimamente continuare ad eseguire **accessi** (che altro non è che il semplice ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, presso l'abitazione del contribuente), **ispezioni** (che consiste essenzialmente nell'effettuazione di indagini documentali, con particolare riguardo ai documenti e scritture contabili obbligatorie, al fine di controllarne sia la regolarità formale sia di riscontrarne i fatti

e le situazioni realmente accadute nell'attività economica) e **verifiche** (con il quale l'[articolo 52, D.P.R. 633/1972](#), invece, vuole riferirsi ad ogni **altra attività di ricerca e di controllo**).

Così come gli **uffici finanziari e la Guardia di finanza** potranno legittimamente continuare a notificare, questionari, inviti a comparire, ecc, anche nei confronti dei **soggetti che concordano preventivamente** e effettuare il controllo sul territorio, in ordine alla **mancata emissione/memorizzazione degli scontrini/ricevute/fatture**.

Permangono, inoltre, i **poteri di controllo sulla base dei particolari meccanismi**, previsti dall'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#) e, **ai fini Iva**, dall'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972](#). Così che, in presenza di determinate circostanze indiziarie, l'Ufficio potrebbe sempre attivare le **indagini finanziarie**.

L'esito della valutazione del rischio dei controlli **sarà sia antecedente – per aderirvi – che successiva** (effettuata cioè al termine dei periodi di imposta cui si riferisce il concordato, al fine di una eventuale prosecuzione dell'accordo) e **dipende sostanzialmente da un fattore**: se si sia stati oggetto, comunque, di **una attività di controllo** (anche ai fini Iva, dove non è previsto alcuno scudo).

E a prima vista appaiono **maggiori i vantaggi che gli svantaggi** atteso, fra l'altro, come anticipato, che in forza di quanto disposto dal comma 2, dell'[articolo 34, D.Lgs. 13/2024](#), **si affievoliscono**, di fatto, i controlli nei confronti dei soggetti che **aderiscono al concordato biennale**.

Scopri FiscoPratico: il nuovo collaboratore per il tuo Studio - Partecipa al Webinar del 10 luglio!

di Redazione

A blue banner for a webinar. On the left, it says 'webinar gratuito' in white. In the center is the 'ec' logo and the text 'FiscoPratico'. On the right, it says '10 LUGLIO | ore 11.00' and 'Al a supporto del Commercialista: applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso'. Below this is a white button with the text 'iscriviti'. On the far right is a small image of a man in a white shirt holding a document.

webinar gratuito  **FiscoPratico**

10 LUGLIO | ore 11.00
Al a supporto del Commercialista:
applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso

[iscriviti](#)

Nel mondo in costante evoluzione delle normative fiscali, essere sempre aggiornati e avere accesso rapido alle informazioni essenziali è fondamentale per tutti i professionisti del settore. FiscoPratico, la piattaforma editoriale Euroconference integrata con l'Intelligenza Artificiale, è stata progettata proprio per rivoluzionare il modo in cui commercialisti, revisori contabili, consulenti e responsabili amministrativi gestiscono i loro compiti quotidiani. Per capire meglio come questa soluzione possa trasformare il vostro lavoro, vi invitiamo a partecipare al nostro webinar dedicato della durata di 30 minuti in programma il 10 luglio alle ore 11:00.

Cos'è FiscoPratico?

FiscoPratico è una soluzione editoriale all'avanguardia, pensata per offrire un supporto completo e aggiornato a chi opera nel campo fiscale. Questa piattaforma integra l'Intelligenza Artificiale per consentirvi di avere accesso immediato a contenuti specifici e pratici, organizzati per fonti come schede autoriali, commenti, articoli e documentazione ufficiale. Con FiscoPratico, potete combinare informazione, aggiornamento, approfondimento e soluzioni operative in un unico strumento.

L'applicazione integrata con l'Intelligenza Artificiale insiste sulle schede autoriali quotidianamente aggiornate dal comitato scientifico Euroconference ed elabora una sintesi di riferimento consentendo al professionista di risparmiare tempo ed avere un quadro attendibile ed affidabile per il cliente, ancorando le analisi ai riferimenti documentali ed autoriali.

Un vero e proprio “consulente di studio” qualificato e certificato, che permette di affrontare con sicurezza adempimenti e scadenze ed essere costantemente aggiornati sulle novità legislative e della prassi.



Perché partecipare al Webinar di FiscoPratico?

Partecipare al webinar vi darà l'opportunità di scoprire tutte le potenzialità di FiscoPratico attraverso una dimostrazione pratica di utilizzo della piattaforma. Potrete vedere come la piattaforma può ottimizzare il vostro lavoro quotidiano e rendere più efficienti le attività di ricerca. Grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale, FiscoPratico vi offre un vantaggio competitivo indispensabile per risparmiare tempo e migliorare l'efficienza del vostro studio.

Durante il webinar, esploreremo come FiscoPratico vi permette di tenere sotto controllo le scadenze normative più rilevanti, offrendovi uno scadenziario dettagliato corredato da esempi e formulari di riferimento. Inoltre, il motore di ricerca avanzato vi aiuterà a trovare soluzioni immediate e aggiornate quotidianamente, basate su schede autorali certificate. Questo vi permetterà di affrontare con sicurezza adempimenti e scadenze, rimanendo sempre aggiornati sulle novità legislative.

Scoprite come questa piattaforma può trasformare il vostro lavoro, rendendovi più efficienti e sempre aggiornati sulle ultime novità normative. La partecipazione al webinar vi fornirà tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio le potenzialità di FiscoPratico e integrarlo nel vostro studio professionale.

[Iscriviti ora](#) al webinar **“AI a supporto del Commercialista: applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso”** in programma il 10 luglio alle ore 11:00